

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

N. 44



del 30-10-2012

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER IL 2012.=

L'anno **duemiladodici** il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore 19:00, nell'aula consiliare Cap. Renzo Atzei,

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MANDIS Dr. ALESSIO	P	PODDA CLAUDIO	P
PEIS REMO	P	GHIANI ILENIA	P
ZUDDAS ALESSANDRO	P	SPIGA CRISTIAN NICOLA	P
SANNA CATERINA	P	PINNA GIOVANNI	A
ZUDDAS SALVATORE	P	TERIBINT MARCO	A
ATZORI STEFANO	P	COCCO REMIRO	P
CONCU STEFANIA	P		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza MANDIS Dr. ALESSIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale MARCELLO DR MARCO, il quale svolge i compiti di consulenza giuridico-amministrativo ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lvo 267/2000 ss.mm.ii.;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che prima dell'esame del presente oggetto rientra in aula il Consigliere Concu Stefania (Consiglieri presenti: 11);

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate dispone:

- 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
 - prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

ATTESO CHE la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra; sono fatte salve le esenzioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992;
- c) sono stati esentati dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/94 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- d) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);
- e) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);
- f) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
- g) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:
 - 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);
 - 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate ;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la bozza del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, in discussione nella presente seduta;

VISTO

- il decreto del Ministero dell'interno con il quale è stato prorogato al 31 Ottobre 2012 il termine per la determinazione delle aliquote I.M.U. per il 2012;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011, concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTE le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio/trasferimenti statali, come di seguito riportato:

A) Gettito IMU per abitazione principale e relative pertinenze €. 16.648,00

B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune €. 62.227,00

C) Totale gettito IMU comune (A+B) €. 78.875,00

D) Gettito ICI €. 26.541,00

Variazione +/- Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali (D-C) €. 44.670,00

a cui si aggiunge un ulteriore taglio di risorse ai sensi dell'articolo 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) stimata in €. 8.815;

RICHIAMATO L'ARTICOLO 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

- i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;
- l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

SENTITA l'illustrazione del Sindaco;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 – così come modificato dal D.L. n.134/2012 art. 3, Comma 1 – lett. b) – e 153 del D.lgs 267/2000;

Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto ed il Consiglio Comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n.**11**, voti favorevoli: unanimità

DELIBERA

1. **STABILIRE** per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili,

riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
3. di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
MANDIS Dr. ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCELLO DR MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Deliberazione Consiglio Comunale)

Rep. N° 827

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Gonnos tramatza e all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-11-2012

Gonnos tramatza, 06-11-2012

IL MESSO COMUNALE
MUSCAS ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCELLO DR MARCO

RESPONSABILI DI SERVIZIO

() Tuveri

() Tomasi

() PREFETTURA – ORISTANO

PROT. N. _____

DEL _____

() REVISORE DEI CONTI

PROT. N. _____

DEL _____

() TESORIERE COMUNALE

PROT. N. _____

DEL _____

UFFICI – SEDE

() Tecnico – () Contabile – () Amministrativo – () Economo, Messo C.le, P.M. () Ass.Soc.

() Albo dipendenti – (X) Albo Pretorio – (X) N° 2 copie archivio

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCELLO DR MARCO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Data 29-10-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUVERI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000

Data 29-10-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TUVERI GIUSEPPE